

REP.N° _____

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

(PROVINCIA DI LECCE)

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
TEMPORANEA DEL MICRONIDO COMUNALE MEDIANTE
COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMMOBILE UBICATO
IN SOGLIANO CAVOUR ALLA VIA RIMEMBRANZA – (€uro
_____)**-----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L’anno duemilasedici, il giorno _____, del mese di _____, alle ore
_____ nell’Ufficio di Segreteria del Comune;-----

Innanzi a me Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI, Segretario Comunale
del Comune, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti rinunziato
di comune accordo e con il mio consenso;-----

----- **SONO COMPARSI** -----

- la Sig.ra **Rosanna Viva**, nata a Sogliano Cavour (LE) il 08/07/1953, nel-
la sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al Cit-
tadino del Comune di Sogliano Cavour, con sede in Sogliano Cavour (LE)
in Piazza Diaz, Codice Fiscale 80009930753, dichiaratomi, la quale di-
chiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 04 del
10/06/2016 e ciò in esecuzione della deliberazione G.C. n. ___ del
_____, ex art.107 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, di segui-
to denominato “Concedente”; -----

2) -----, in qualità di _____, rappresentante legale

delle Suore adoratrici del Sangue di Cristo di Sogliano Cavour – Provincia religiosa di Bari delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo con sede in Bari-Carbonara, di seguito denominato “Concessionario”.-----

I componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, stipulano e convengono quanto segue.-----

PREMESSO:-----

– che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 (venti) del 22/07/2011 (ventidue luglio duemilaundici), esecutiva, per tutti i motivi ivi indicati e che qui debbono intendersi trascritti integralmente, si determinava l’istituzione del Servizio Comunale di Micronido; -----

– che la gestione del Micronido Comunale era stata affidata in concessione al Consorzio Europa Servizi, Formazione e Terzo Settore - CESFET con sede in Lecce P.zza Mazzini n. 11, con contratto rep. n. 626 del 12.03.2012 per anni 15, e regolato da apposito Capitolato per la gestione del micronido approvato con determinazione del Responsabile Affari Generali n. 290 del 24.11.2011; -----

– con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 28/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato un atto di indirizzo con il quale si demandava al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione dei provvedimenti finalizzati, tra l’altro, alla risoluzione anticipata per inadempimento del contratto n. rep. 626 del 12.03.2012 in essere con il Consorzio CESFET, nonché l’attivazione delle procedure necessarie per assicurare la continuità del servizio in questione, con valutazione dell’opportunità di affidamento temporaneo del servizio e nelle more

dell'individuazione del nuovo gestore, all'Ordine Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, già gestore della scuola per l'infanzia di questo Comune;

– che con determinazione n. 243 del 03/06/2016 Reg. Gen. a firma del Responsabile del Settore Affari Generali, si risolveva il precedente contratto rep. N. 626 e si stabiliva di affidare, in via provvisoria, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio di micronido comunale, il detto servizio all'Ordine Religioso delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, con decorrenza dalla data di riconsegna dell'immobile, ossia il giorno 08/06/2016 e fino al 31/07/2016;

– con delibera n. 120 del 05/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate, la Giunta Comunale dava direttive al Responsabile del Settore Affari Generali di attivare le procedure necessarie per assicurare la continuità del servizio in questione, valutando l'opportunità di affidamento temporaneo dello stesso all'Ordine Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, per il periodo settembre 2016 – luglio 2017, nelle more della definizione del contenzioso col precedente gestore Cesfet e dello svolgimento di nuova gara per l'affidamento del servizio;

– con deliberazione di giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la bozza di convenzione ed è stata autorizzata la Responsabile Area Amm.va alla sottoscrizione della stessa.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 -----

La Sig.ra Rosanna Viva, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, in rappresentanza del Comune di Sogliano Cavour, in nome, per conto ed interesse dello stesso ed in esecuzione della su richiamata **deliberazione di G.C. n. ____ del _____**, concede all'Ordine Suore Adoratrici del Sangue di Cristo che, a mezzo del suo legale rappresentante, accetta, l'affidamento temporaneo del servizio di micronido comunale destinato a bambini di età compresa tra i tre mesi ed i trentasei mesi, mediante comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale sito in Via Rimembranza.

Articolo 2 -----

Il servizio oggetto del presente affidamento in concessione, è la gestione temporanea del Micro – Nido comunale, destinato a bambini di età compresa tra i tre mesi ed i trentasei mesi.

Il Micro – Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.

Il servizio funzionerà per almeno cinque giorni la settimana, con orario 7.30 – 17.30. Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il concedente.

Le parti danno atto che l'asilo nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, posto in via Rimembranza, idoneo ad ospitare fino a 20 posti. L'affidamento viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità di cui ai successivi articoli che il concessionario dichiara di avere perfetta e piena cono-

scenza e di accettare integralmente.-----

Articolo 3 -----

La durata dell'affidamento è stabilita in mesi dieci con decorrenza a partire dal 1° settembre 2016 e fino al 31 luglio 2017. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento dei servizi, per ulteriori dieci mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, ai sensi dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Il rinnovo contrattuale potrà essere proposto dall'Amministrazione concedente al soggetto affidatario, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more della definizione del contenzioso col precedente soggetto gestore e dell'espletamento di nuova gara di affidamento. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'Amministrazione. Il Concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino alla individuazione del nuovo contraente. -----

Articolo 4 -----

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto al Concessionario, comprende:

- a) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Sogliano Cavour, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni; in caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni;
- b) la riscossione delle rette di frequenza. Il concessionario dovrà presentare, al termine dell'anno scolastico, entro il 31 luglio un bilancio analitico

delle entrate e delle uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso, relativamente al servizio oggetto della presente concessione;

c) il servizio educativo di asilo nido;

d) la cura e l'igiene personale del bambino;

e) il servizio d'igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente;

f) il servizio di lavanderia, il servizio per la biancheria dei letti e di tutta quella in uso quotidiano al nido;

g) la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene ambientale, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e le stoviglie; tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Articolo 5 -----

Al Concessionario, cui non è dovuto alcun corrispettivo da parte del Concedente, spettano le rette mensili, diversificate in base alla richiesta oraria scelta per la frequenza e sulla base del reddito familiare, come predisposte nella carta dei servizi del Concessionario.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.-----

Qualora l'Amministrazione comunale richieda di stabilire delle rette inferiori al costo del servizio derivante dall'offerta presentata, si accollerà, limitatamente ai propri residenti, il relativo onere.-----

Eventuali contributi da Enti Pubblici, per la manutenzione ed adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune conce-

dente, quelli da soggetti pubblici o privati, relativi alla gestione del servizio in concessione, competono al Concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal soggetto erogatore.-----

Articolo 6 -----

Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

1) il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al Micronido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative;

2) sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione, e precisamente:

- il costo del personale;
- il costo per la fornitura dei pasti, i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa vigente in materia, nonché in base alle tabelle dietetiche fissate dall’A.S.L. competente;
- il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per portatori d’handicap, cancelleria e materiali d’ufficio, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, biancheria da mensa, vestiario per il personale, biancheria per il dormitorio ed attrezzature per la somministrazione dei pasti e quant’altro occorrente per il corretto svolgimento del servizio;
- sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili;
- la pulizia ed il riordino di tutti i locali in uso comprese le aree esterne;
- i costi relativi all’attivazione delle linee telefoniche ed al relativo traffico.

Il Concedente assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- il costo delle utenze elettriche e gas;
- la tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

3) Il presente atto non può essere ceduto, a pena di nullità.-----

Articolo 7 -----

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone ed alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell’Amministrazione comunale.

Si dà atto che il concessionario ha stipulato idonea copertura assicurativa, per la copertura dei rischi RCT / RCO n.____ emessa da _____ in data _____.-

Articolo 8 -----

Il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle categorie di riferimento e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.-----

Articolo 9 -----

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-

ziari relativi al servizio in appalto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dell'art.3, l'esistenza del Conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari presso la Banca _____.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecce della notizia di inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-

Articolo 10-----

Il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora della Ditta, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. -----

Articolo 11-----

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); la Ditta è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. -----

Articolo 12-----

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: -----

- a) quando il Comune e il soggetto aggiudicatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; -----
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'aggiudicatario per causa ad esso non imputabile; -----
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, grave mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione o grave interruzione di attività; -----
- d) quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'aggiudicatario supera il limite del dieci per cento del valore del contratto; -----
- e) fallimento del soggetto aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei; -----
- f) ricorso a subappalto o sub concessione senza preventiva autorizzazione; -----
- g) in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti normative, qui da intendersi integralmente riportate, ancorché non materialmente trascritte. -----

Articolo 13-----

Qualora il Concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente contratto, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano i presupposti:

1. € 80.00 all'ora o frazione di ora, per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
2. € 200.00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura ai servizi

(tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

3. € 300.00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato.

La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporterà la risoluzione del contratto;

4. € 1.000,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune (tale infrazione tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

5. € 300.00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

6. € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata nell'offerta economica relativa al completamento della struttura dotata di certificato di agibilità.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Racc. A/R, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa.

Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna contro deduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione comunale applicherà le penali del presente articolo.

La penale verrà applicata, previa adozione di provvedimento scritto del responsabile del Servizio, adeguatamente motivato.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera Racc. A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

È altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

Articolo 14-----

Il Concedente accerta la puntuale e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, valutando quantità e qualità delle prestazioni, modalità di accesso alle attività e di erogazione dei servizi, rispetto agli obiettivi del servizio ed agli impegni assunti con il presente contratto. Nel caso si verificassero inadempienze di singoli operatori, l'Ente informerà l'aggiudicatario perché adotti i provvedimenti necessari. -----

Inoltre il Comune si riserva di effettuare ricognizioni delle strutture al fine di verificare lo stato e il rispetto delle norme contrattuali. Dell'esito del sopralluogo sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario tenuto a collaborare. -----

Nessuna attrezzatura od impianto consegnato potrà essere alienata o distrutta. Le eventuali sostituzioni che si renderanno necessarie per esigenze

di gestione dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
È fatto divieto di apportare modifiche o variazioni o manomissioni alle
strutture, alle attrezzature e agli impianti di proprietà comunale. -----

Al termine dell'appalto gli immobili torneranno nella disponibilità del
Comune di Sogliano Cavour e dovranno essere riconsegnati in perfetto
stato di efficienza salvo il normale deperimento d'uso. -----

Rientra, nei compiti specifici e inderogabili del concessionario la sorve-
glianza del personale addetto all'appalto. -----

Articolo 15-----

Tutte le spese inerenti alla concessione in oggetto del presente atto sono a
carico del concessionario.-----

Articolo 16-----

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie
di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefet-
tura di Lecce tra l'altro consultabile nel sito dell'ente e che qui si intendo-
no integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto
e gli effetti. -----

Articolo 17-----

Ai fini fiscali si dichiara che la retta dovuta dagli utenti è soggetta al pa-
gamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'art.38 del D.P.R. 26/10/1972, n.634.-----

Articolo 18-----

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. -----.

Articolo 19-----

Il Concessionario elegge domicilio speciale presso il Micronido comunale ubicato in Sogliano Cavour, alla Via Rimembranza.-----

Articolo 20-----

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti ai sensi dell'art. 20 del C.P.C. sarà competente il Foro di Lecce.-----

Ai fini fiscali, si dichiara che il valore presunto del presente contratto è di € _____. I servizi dedotti nello stesso sono soggetti al pagamento dell'IVA nella misura di legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e s.m.i. ----

E richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da _____ pagine per intero e quanto della presente _____, del quale ho dato lettura alle Parti che a mia domanda, approvandolo e confermandolo, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti ivi richiamati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono con me Segretario rogante con firma digitale come segue.

IL CONCESSIONARIO Per l'Ordine delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, _____ Sr. _____

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. Sig.ra Rosanna VIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Maria Antonietta FOGGETTI